

PROTOCOLLO D'INTESA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER IL MIGLIORAMENTO  
DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA RELATIVI ALLE MATERIE LEGATE ALLA  
PROTEZIONE GIURIDICA E ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

TRA

TRIBUNALE DI VERONA in persona del suo Presidente, dott.ssa Antonella Magaraggia, nata a Belluno (BL) il 19/7/1959

e

Ordine degli Avvocati di Verona, con sede in Verona, Vicolo Teatro Ristori, n. 1, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Barbara Bissoli

e

A.D.O.A. in persona del suo Presidente Mons. Roberto Campostrini, nato a Negrar (VR) il 23/10/1965, domiciliato per la sua funzione presso P.zza vescovado, n.7, Verona, il quale interviene ed agisce in nome e per conto di ADOA, codice fiscale 93138980235, nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO:

- che la Legge 9/1/2004 n. 6 ha introdotto nel Libro I, titolo XII del Codice Civile, il Capo I, relativo all'istituzione dell'Amministratore di Sostegno;
- che tale normativa ha introdotto una protezione ad "ampio spettro" a favore delle persone che per qualsiasi patologia si trovino, parzialmente o temporaneamente, "prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana", prevedendo, nel quadro di un progetto individuale, interventi di sostegno temporaneo o permanente;
- che per garantire alla persona non autonoma un effettivo superamento dei propri limiti gli atti giudiziari di competenza del Giudice Tutelare devono realizzare un progetto che veda come protagonisti, seppure in un'ottica di sussidiarietà, tutti i servizi che, per competenza territoriale o funzionale, possono concorrere a formare una rete di sostegno del beneficiario;
- che in quest'ottica si ritiene proficua l'integrazione tra soggetti pubblici e del privato sociale operanti sul territorio;
- che la procedura per la nomina dell'Amministratore di Sostegno prevede che il Giudice Tutelare debba esaminare la persona cui il procedimento si riferisce (artt. 713 e 714, c.p.c.), al fine di avere diretta conoscenza dello stato di salute dello stesso;
- che nelle situazioni in cui la detta persona si trovi in condizioni di salute tali da non poter deambulare si rende necessario provvedere con trasporto dello stesso presso il Tribunale con mezzi privati, pubblici o di soccorso;
- che, qualora il beneficiario non possa in alcun modo presentarsi in Tribunale, l'Ufficio (Giudice e Pubblico Ministero) si deve recare presso il luogo ove la persona da esaminare si trova (art. 715 c.p.c.)
- che aderenti all'A.D.O.A. sono le strutture indicate nell'allegato "A" al presente Protocollo, che garantiscono una copertura territoriale delle seguenti zone: Verona, Colognola ai Colli, Bovolone, Monteforte d'Alpone, Legnago, Lessinia, Dossobuono, Valpantena,

Isola della Scala, Ronco all'Adige, Castagnaro, S. Martino B.A., Bardolino, San Pietro di Morubio, Peschiera del Garda, Tregnago, Negrar, Castelletto di Brenzone;

- che in tutte le Strutture aderenti all'A.D.O.A. è presente un legale rappresentante o un Direttore Sanitario o un Direttore o un Assistente Sociale;
- che l'Ordine degli Avvocati di Verona per i fini istituzionali e quale parte attiva della Giurisdizione, nella convinzione che il servizio al cittadino da parte dell'Avvocatura debba estrinsecarsi in tutte le forme possibili, intende contribuire all'attuazione del presente Protocollo

#### CONSIDERATO:

- che si tratta di esigenze che si manifestano in momenti delicati della vita dei cittadini;
- che i bisogni espressi dall'utenza sono variegati e diversificati anche indirizzandosi trasversalmente verso settori ed istituzioni diverse (Tribunale, Servizi Sociali, AULSS, terzo settore, etc.);
- che obiettivo del presente Protocollo è quello di agevolare l'accesso ai servizi erogati dalla volontaria giurisdizione da parte dei soggetti affetti da disabilità con deficit motorio, prevedendo che il contatto del Giudice avvenga presso il domicilio del beneficiario o presso la struttura aderente all'ADOA in videoconferenza, così da evitare il loro trasporto presso il Tribunale di Verona o il trasferimento dei Magistrati presso il luogo ove si trova il beneficiario, agevolando così anche l'attività degli Avvocati eventualmente coinvolti in questo tipo di procedure;
- considerato che evitare gli spostamenti comporta anche un beneficio per la collettività sotto vari profili, quali costi di trasporto, impegno temporale dei soggetti coinvolti, ecc.
- che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra Il Tribunale di Verona e l'Ordine degli Avvocati di Verona il Protocollo per la trattazione delle udienze da remoto

tutto ciò premesso

il Tribunale di Verona, l'Ordine degli avvocati di Verona e ADOA sottoscrivono il seguente

#### PROTOCOLLO D'INTESA

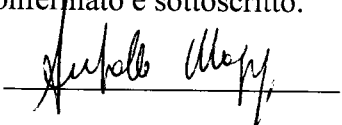
1. Il Protocollo definisce la collaborazione tra i soggetti sottoscrittori al fine di poter contribuire al miglioramento dell'efficacia dei servizi di giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica ed all'Amministrazione di Sostegno.
2. Si stabilisce che per i soggetti che necessitano di ricorrere alla procedura di cui agli artt. 712 e segg. c.p.c., ospiti delle Strutture aderenti all'ADOA, potrà essere attivato l'esame della persona attraverso il sistema della videoconferenza secondo le seguenti modalità operative:
  - il Direttore della Struttura o Suo delegato o l'Assistente Sociale presso la struttura garantiranno la loro presenza presso la struttura aderente all'ADOA il giorno e l'ora fissato dal Giudice addetto alla volontaria giurisdizione, previo accordo con lo stesso e con l'eventuale legale del ricorrente;
  - il Direttore della Struttura o Suo delegato o l'Assistente sociale procederanno alla identificazione della persona da esaminare e di tale identificazione verrà dato atto a verbale;
  - il collegamento avverrà tramite connessione internet, previa registrazione e successiva autenticazione degli utenti (Giudice assegnato al settore della volontaria giurisdizione, Direttore della Struttura o Suo delegato o l'Assistente sociale), a mezzo dell'applicativo Microsoft Teams o altro sistema ritenuto idoneo;

- gli Enti coinvolti sono tenuti a comunicare al Tribunale il riferimento univoco del proprio account, dotandosi di PC - ovvero notebook, o altro device idoneo – munito di webcam e microfono e verificando anticipatamente la stabilità della connessione internet (se realizzata a mezzo rete dati WI-FI, è opportuno verificare la copertura del servizio 3G/4G);
  - L'Ordine degli Avvocati si impegna a fornire ai propri iscritti e al personale impegnato nel servizio delle strutture aderenti all'A.D.O.A. la necessaria formazione;
  - Per gli aspetti tecnici della udienza da remoto si fa riferimento, per quanto compatibile, al protocollo per le udienze da remoto già sottoscritto dal Tribunale di Verona e l'Ordine degli Avvocati.
3. Sarà cura degli Enti aderenti ad ADOA mettere a disposizione attrezzature e locali idonei, compreso il personale di assistenza, per effettuare l'udienza da remoto.
  4. Con riferimento ai soggetti che non si trovassero ricoverati presso le Strutture aderenti ad ADOA, queste ultime si impegnano a mettere a disposizione il personale e le attrezzature necessarie per effettuare l'udienza da remoto presso il luogo ove si trova la persona da esaminare, garantendo la presenza di un delegato del Direttore o del Direttore Sanitario o dell'Assistente Sociale, necessari al fine dell'identificazione.
  5. Gli operatori dovranno impegnarsi alla riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio secondo le vigenti disposizioni normative.
  6. L'udienza da remoto, con le modalità descritte al punto 2, potrà essere utilizzata per qualsiasi altra fase della procedura, ove ritenuto necessario dal Giudice.
  7. Il presente protocollo ha validità due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato con l'assenso delle parti di anno in anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

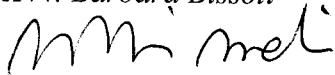
**23 APR. 2021**

Verona, \_\_\_\_\_



Presidente del Tribunale di Verona  
*Dott.ssa Antonella Magaraggia*

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona a  
*Avv. Barbara Bissoli*



Presidente di ADOA  
*Mons. Roberto Campostrini*

